*EDIZIONE STRAORDINARIA*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 107° — Numero 292

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — Roma - Sabato, 19 novembre 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni) |
|---|---|
| Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio | Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio |

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

DECRETO-LEGGE 18 novembre 1966, n. **976.**

# Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

# LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 18 novembre 1966, n. **976.**

**Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per la marina mercantile, per la sanità e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

*Opere pubbliche ed abitati*

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 147.000.000.000, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere in conseguenza delle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966:

*a*) alle esigenze indicate nell'art. 1, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), della legge 9 aprile 1955, n. 279;

*b*) alla riparazione e ricostruzione di ospedali clinicizzati e di scuole statali di ogni ordine e grado;

*c*) al ripristino delle opere di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, finanziate a totale carico dello Stato o con il concorso od il contributo dello Stato, in corso di esecuzione al momento delle alluvioni e limitatamente alla parte dei lavori già eseguita;

*d*) alla costruzione di case ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, per le famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto.

Sono comprese tra le opere indicate nel precedente comma anche le strade non statali ancora non classificate.

La predetta somma sarà stanziata in ragione di lire 10.000.000.000, di L. 80.870.000.000 e di L. 56.130.000.000 rispettivamente negli anni finanziari 1966, 1967 e 1968.

Art. 2.

Per provvedere ai lavori previsti dall'art. 19 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 5.000.000.000, per l'anno finanziario 1966.

Art. 3.

E' autorizzata la spesa di L. 2.500 milioni per la costruzione della nuova sede dell'Archivio di Stato in Firenze.

La spesa di cui al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di milioni 1.000 e 1.500 rispettivamente negli anni finanziari 1967 e 1968.

Art. 4.

E' autorizzata la spesa di lire 18.500.000.000, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere al ripristino delle strutture ed attrezzature dei porti classificati e dei porti ed approdi di IV classe ricadenti nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di competenza degli Uffici del genio civile per le opere marittime, all'esecuzione degli occorrenti lavori di escavazione straordinaria dei bacini portuali e al ripristino delle opere a difesa marittima degli abitati distrutti o danneggiati.

Detta somma sarà stanziata in ragione di lire 10.500.000.000 e L. 8.000.000.000, rispettivamente negli anni finanziari 1967 e 1968.

Art. 5.

E' autorizzata la spesa di L. 23.000.000.000 per i lavori di ripristino definitivo delle strade statali, comprese le opere di consolidamento, di risanamento, di difesa e le eventuali indennità di espropriazione.

La somma indicata nel precedente comma è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per essere assegnata all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade in ragione di L. 4.340.000.000, di lire 12.000.000.000 e L. 6.660.000.000, rispettivamente negli anni finanziari 1966, 1967 e 1968.

Art. 6.

Salvo che non sia diversamente disposto negli articoli seguenti, per i lavori previsti dall'art. 1 si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1, secondo comma, 5, 10 e 11 della legge 9 aprile 1955, n. 279.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, sono indicati gli abitati non compresi nelle tabelle di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 445, che sono da consolidare o da trasferire. Nella nuova sede degli abitati da trasferire il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla costruzione oltre che delle opere indicate nella legge citata, anche dell'acquedotto, della fognatura, delle chiese, succursali ed assimilate e relative case canoniche, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero.

Il piano regolatore degli abitati stessi è approvato dal Provveditore regionale alle opere pubbliche in deroga alle norme della legge anzidetta.

Art. 7.

I contributi per la riparazione e ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi nelle misure previste dall'art. 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279. Essi non possono superare, nel complesso, la somma di lire 5.000.000 per ogni proprietario.

I limiti indicati nel precedente comma non si applicano per la riparazione e ricostruzione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

Art. 8.

Le domande per la concessione dei contributi previsti nel precedente articolo, corredate dal computo metrico-estimativo dei lavori, debbono essere presentate, in esenzione dal bollo, ai competenti Uffici del genio civile entro 180 giorni dalla data del presente decreto.

I Provveditori regionali alle opere pubbliche possono corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta — e previo accertamento da parte dell'Ufficio del genio civile della natura ed entità del danno subito dall'immobile — anticipazioni sulla somma presumibilmente dovuta per contributo, in misura pari al 50% del contributo stesso quando l'importo delle spese di riparazione o ricostruzione superi lire 2.500.000, ed al 60% quando l'importo stesso sia inferiore a tale somma.

Art. 9.

Per la riparazione e la ricostruzione delle reti interne di acquedotti e delle fognature si applicano le disposizioni dell'art. 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, senza le limitazioni previste dallo stesso articolo.

Art. 10.

Ai lavori da effettuarsi ai sensi degli articoli 1 e 2 provvedono, secondo la rispettiva competenza, il Magistrato alle Acque, il Magistrato per il Po ed il Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Gli Uffici indicati nel precedente comma possono, anche in deroga alle disposizioni vigenti, delegare l'esecuzione dei lavori agli Enti interessati, sempre che questi posseggano un'adeguata attrezzatura tecnica; in tal caso essi esercitano, per mezzo degli Uffici del genio civile, la vigilanza sulla esecuzione delle opere e provvedono al pagamento dei certificati di acconto, nonchè al collaudo e alla liquidazione dei lavori.

Gli anzidetti Uffici sono, altresì, autorizzati a disporre che le case da costruirsi ai sensi dell'art. 1 siano progettate ed eseguite da Istituti a carattere nazionale designati per legge ad intervenire per la ricostruzione edilizia in seguito a pubbliche calamità.

In ciascun progetto è computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, una somma pari al cinque per cento dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultante dal progetto approvato.

Art. 11.

Possono chiedere di essere ammessi al godimento delle agevolazioni previste dal presente decreto anche i soggetti che abbiano iniziato od eseguito il ripristino degli immobili di loro proprietà prima dell'intervento statale.

La concessione delle agevolazioni è subordinata alla condizione che il competente Ufficio del genio civile abbia accertato l'entità del danno prima dell'esecuzione dei lavori e che questi corrispondano all'accertamento effettuato.

Art. 12.

Le disposizioni degli articoli 1 e seguenti sono estese ai lavori che debbono essere eseguiti nelle Regioni a Statuto speciale.

Art. 13.

E' autorizzata l'assunzione di ingegneri nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del Genio civile mediante concorsi regionali pubblici per titoli ed esami banditi dal Ministro per i lavori pubblici entro il limite del 50 % dei posti di organico disponibili.

Nei progetti di opere di conto dello Stato redatti dagli Uffici del genio civile per i lavori di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, deve essere prevista una somma pari ad 1/4 degli onorari stabiliti dalle tariffe vigenti relative alle prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti per opere eseguite per conto e nell'interesse dello Stato, da ripartire tra il personale tecnico che abbia concorso alla progettazione ed alla direzione dei lavori, secondo i criteri e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

*Aziende agricole*

Art. 14.

A favore dei conduttori di aziende agricole i cui terreni, per effetto degli eventi calamitosi dell'autunno 1966, siano stati in tutto od in parte sommersi dalle acque, possono concedersi sovvenzioni fino alla misura massima di 60.000 lire per ettaro, a parziale reintegrazione delle anticipazioni colturali, quali lavorazioni di terreni, concimazioni, semine ed altro.

La sovvenzione sarà determinata dall'ispettore provinciale dell'agricoltura con riferimento alla valutazione delle anticipazioni colturali perdute.

La concessione e la liquidazione della sovvenzione sono effettuate contestualmente.

Art. 15.

A favore dei conduttori di aziende agricole le cui scorte siano state distrutte in misura superiore al 40 per cento del loro valore, possono concedersi sovvenzioni di primo intervento sino al 30 per cento del danno subito, per le scorte vive, e sino al 20 per cen-

to per le scorte morte. Tali aliquote sono elevate, rispettivamente, al 40 ed al 30 per cento per i coltivatori diretti.

La sovvenzione sarà determinata sulla base della valutazione della perdita effettuata dall'ispettore provinciale dell'agricoltura.

La concessione e la liquidazione della sovvenzione sono effettuate contestualmente.

Nel caso di concessione del contributo di cui all'art. 1, lettera *c*), della legge 21 luglio 1960, n. 739, l'importo della sovvenzione sarà dedotto dal contributo medesimo.

Art. 16.

Per sopperire alle necessità derivanti da urgenti riparazioni ai fabbricati rurali danneggiati, possono concedersi sovvenzioni sino all'ammontare di L. 400.000, elevabili a L. 500.000 per i coltivatori diretti.

Alla concessione e liquidazione della sovvenzione, da effettuarsi contestualmente, provvede l'ispettore provinciale dell'agricoltura, in base alla valutazione dei danni.

La sovvenzione può essere concessa anche per le case di proprietà di coltivatori diretti nei centri abitati, purchè la famiglia del coltivatore vi risieda stabilmente e non abbia altri alloggi nel fondo.

Nel caso di concessione del contributo di cui all'articolo 1, lettera *b*), della legge 21 luglio 1960, n. 739, l'importo della sovvenzione sarà dedotto dal contributo medesimo.

Art. 17.

I pagamenti delle sovvenzioni di cui agli articoli 14, 15 e 16 del presente decreto sono disposti dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura sulle aperture di credito disposte in loro favore dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Art. 18.

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura possono organizzare la raccolta del bestiame allontanato da aziende agricole che hanno subito gravi danni dalle alluvioni. Le spese a tal fine occorrenti, ivi comprese quelle per l'alimentazione del bestiame, sono effettuate per il periodo necessario a soddisfare esigenze di emergenza e comunque non superiore a tre mesi.

Gli interventi di cui al precedente comma possono essere attuati anche presso le aziende danneggiate appartenenti a coltivatori diretti per le necessità alimentari di capi bovini in dotazione delle aziende medesime per un periodo non superiore a tre mesi.

I compiti di cui al precedente comma possono essere demandati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste agli enti di sviluppo e ad altri enti pubblici operanti nel settore agricolo che svolgeranno la loro attività sotto il controllo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura. In tal caso il Ministero è autorizzato a disporre anticipazioni in conto delle spese e dei corrispettivi che gli enti assumono per i fini di cui trattasi.

Sono riconosciute le spese sostenute per lo scopo di cui trattasi nonchè per urgenti interventi attuati in difesa del patrimonio zootecnico prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 19.

Nei casi di somma urgenza, nei quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione di lavori attinenti ad opere di bonifica danneggiate, ivi comprese le operazioni di ripresa arginale e di prosciugamento di terreni allagati, il limite di spesa previsto dal regio decreto 8 febbraio 1923, numero 422, modificato dalla legge 3 febbraio 1952, n. 133, è elevato a lire 20 milioni.

Per le eventuali ulteriori necessità attinenti ai lavori iniziati a norma del precedente comma, ed in genere per gli interventi previsti dall'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739, nonchè dall'articolo 2 della legge 23 marzo 1964, n. 207, resi necessari in conseguenza di eccezionali calamità naturali, l'istruttoria dei progetti fino all'importo di lire 200 milioni può essere concentrata nell'Ufficio del genio civile e nel comitato tecnico provinciale per la bonifica.

Nell'ambito degli interventi di cui ai precedenti comma rientra anche l'esecuzione di lavori ed opere diretti a costituire efficienti strutture che per caratteristiche e dislocazioni si differenziano da quelle preesistenti nonchè gli acquisti di mezzi tecnici di difesa e di prevenzione.

Art. 20.

Per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, per la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani danneggiati, per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole trovano applicazione le provvidenze stabilite dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni, con le integrazioni di cui al presente decreto.

Le aliquote di contributo previste dall'articolo 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, per le spese relative alla rimozione e trasporto a rifiuto di materiali alluvionali sterili sono aumentate del 10 per cento.

Qualora l'alluvione abbia depositato materiali sterili su terreni coltivati di notevole estensione e la loro rimozione comporti l'impiego di complesse attrezzature, o non sia agevole l'iniziativa di singoli proprietari, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può assumere a suo totale carico i relativi interventi, che rientrano, ad ogni effetto, tra quelli contemplati dall'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Art. 21.

A favore dei produttori agricoli che hanno subito perdite di bestiame, e nei limiti delle perdite medesime, sono concedibili i prestiti di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, al tasso dello 0,50 per cento.

Detti prestiti, che debbono avere ammortamento quinquennale, saranno corrisposti per l'intero ammontare del prezzo di acquisto del bestiame con addebito ai mutuatari del 60 per cento del prezzo.

La iniziativa per l'acquisto del bestiame può essere assunta anche dagli enti di sviluppo, dagli enti di colonizzazione e dai consorzi di bonifica che, in tal caso, possono prestare fideiussione a garanzia del credito degli istituti su autorizzazione e nei limiti stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Alla reintegrazione del fondo, di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, per la parte relativa al residuo 40 per cento delle somme date a prestito, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a carico di fondi iscritti in apposito capitolo con riferimento alla competente autorizzazione di spesa.

L'agevolazione di cui trattasi non è cumulabile con il contributo di cui all'articolo 1, lettera *c*), della legge 21 luglio 1960, n. 739, e con la sovvenzione di cui allo articolo 15 del presente decreto.

Art. 22.

I prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, previsti dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, oltreché per gli scopi di cui all'art. 5, secondo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, possono essere concessi anche per la estinzione delle passività derivanti da prestiti agrari di esercizio, da rate di prestiti o di mutui agrari di miglioramento, con scadenza nell'annata in cui si è verificato l'evento od in quella successiva, ivi compresi i prestiti ed i mutui effettuati con fondi di anticipazione statale.

Nel caso di cooperative agricole, i prestiti, fino allo ammontare dei danni sofferti nelle strutture, attrezzature e prodotti e per le necessità di gestione, nonchè per l'estinzione delle passività onerose di cui al primo comma, possono essere concessi al tasso dell'1 per cento e per una durata di ammortamento di dieci anni.

I prestiti di cui al presente articolo, da effettuare in favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli ed associati, sono assistiti dalla garanzia del fondo interbancario istituito con l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Tale garanzia si estende all'intero importo della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di avere sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

La garanzia del fondo interbancario formerà oggetto di separata gestione alla quale resta vincolato l'apporto finanziario di cui al successivo articolo 25, incrementato dalle disponibilità derivanti dalla trattenuta sulle operazioni di prestito prevista dal citato art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Alla concessione ed alla liquidazione del concorso statale sui prestiti di cui al presente articolo, da effettuarsi contestualmente, provvede l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura quando l'importo del prestito richiesto non superi lire 30 milioni.

Art. 23.

L'articolo 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 9, il Ministro per l'agricoltura e le foreste può autorizzare i Consorzi di bonifica, i Consorzi di bonifica montana ed i Consorzi di miglioramento fondiario, a concedere lo sgravio dei contributi per non oltre tre rate consecutive a decorrere dalla data del provvedimento di delimitazione.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai predetti consorzi mutui nei limiti dell'importo delle rate suddette.

I mutui possono essere contratti anche con istituti abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento e le relative operazioni sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle di credito agrario di miglioramento.

La concessione dei mutui è condizionata ad attestazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste della necessità del ricorso al credito ».

Art. 24.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito l'ispettore agrario compartimentale competente, può disporre, per l'applicazione del presente decreto, sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, lettera *h*), assegnazioni agli enti di sviluppo perchè possano ripristinare l'efficienza degli appoderamenti, delle strutture aziendali ed extra aziendali pertinenti agli assegnatari e loro cooperative nei comprensori di riforma fondiaria ed ai profughi giuliani di cui alla legge 31 marzo 1955, n. 240.

Art. 25.

E' autorizzata la spesa di lire 102,8 miliardi così ripartita:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *a*) per la concessione delle sovvenzioni e dei sussidi di cui agli articoli 14, 15 e 16, nell'esercizio 1966 | L. | 20 | miliardi |
| *b*) per le spese occorrenti per le iniziative zootecniche di cui all'articolo 18, nell'esercizio 1966 . . . | » | 2,500 | » |
| *c*) per gli interventi di cui all'articolo 20, relativi alla concessione di contributi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, in aumento alle autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 1 della legge 29 novembre 1965, numero 1314, nell'esercizio 1967 . . | » | 30 | » |
| *d*) per gli interventi di cui agli articoli 19 e 20, relativi al ripristino delle opere pubbliche di bonifica, delle opere di interesse pubblico, per le spese di studi e progettazione, previste dall'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739, nonchè per gli acquisti di mezzi tecnici di difesa e di prevenzione, nell'esercizio 1967 . . . . . . . . . . | » | 28 | » |
| *e*) per gli interventi di cui agli articoli 19 e 20, relativi al ripristino delle opere pubbliche di bonifica | | | |

montana per la sistemazione idraulico forestale ed agraria nei territori montani danneggiati, nell'esercizio 1967 . . . . . . . . . . L. 14,800 miliardi

*f*) per gli interventi di cui all'articolo 21, in aumento delle anticipazioni del fondo di rotazione istituito con legge 8 agosto 1957, n. 777, nell'esercizio 1967 . . . . . . . » 1,500 »

*g*) apporto al fondo interbancario di garanzia, per le operazioni di cui all'articolo 22, nell'esercizio 1967 . . . . . . . . . . . . » 1 »

*h*) per le assegnazioni agli enti di sviluppo ai fini delle attività di cui all'articolo 24, nell'esercizio 1966 » 4 »

*i*) per gli oneri di carattere generale, nell'esercizio 1967 . . . . » 1 »

Per gli interventi di cui al 2° comma dell'art. 22, è autorizzata la spesa di L. 500 milioni annui, per dieci anni, a decorrere dall'anno finanziario 1966.

E' altresì autorizzata la spesa di lire 6 miliardi e 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1970 ai fini della concessione del concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale a norma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, in aumento alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2 della stessa legge 14 febbraio 1964, n. 38, all'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 969 e all'articolo 2 della legge 29 novembre 1965, n. 1314.

Per l'ammortamento dei mutui di cui agli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'articolo 23 del presente decreto, è autorizzato il limite di impegno di 400 milioni per l'anno finanziario 1966.

L'annualità relativa sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'anno finanziario 1966 all'anno finanziario 1995.

Art. 26.

L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è abrogato.

*Aziende industriali, commerciali ed artigiane*

Art. 27.

Alle imprese, individuali e sociali, dei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato colpite dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 sarà corrisposto un contributo, a fondo perduto, per un ammontare non superiore a L. 500.000.

L'ammontare del contributo è determinato dal prefetto, il quale provvede su domanda in carta libera presentata dalle imprese danneggiate, nella quale sarà indicato il presumibile ammontare del danno. La domanda dovrà essere vistata dalla locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il contributo è corrisposto dalle prefetture a seguito di ordinativi di pagamento tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento, dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Il contributo di cui al primo comma del presente articolo sostituisce quello previsto dall'art. 7-*bis* della legge 13 febbraio 1952, n. 50, modificato dall'art. 3 della legge 15 maggio 1954, n. 234.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1966.

Art. 28.

E' istituito presso l'« Istituto centrale per il credito a medio termine » (Mediocredito centrale) un fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, e delle medie e piccole imprese commerciali effettuate ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, limitatamente alle imprese sinistrate aventi sede nei territori nei quali l'esistenza dei caratteri di pubblica calamità è dichiarata nei modi previsti dall'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234.

La garanzia prevista dal comma precedente si applica alle imprese ammesse ai benefici del « Fondo » in base alle decisioni del Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale in conformità delle disposizioni fissate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

La garanzia è di natura sussidiaria e si esplica fino all'ammontare dell'80 per cento della perdita che gli istituti ed aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale, dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni che comunque garantiscono il credito.

Art. 29.

Le dotazioni finanziarie del Fondo centrale di garanzia sono costituite:

*a*) dalle somme che gli Istituti ed aziende di credito dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli Istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti che siano ammessi alla garanzia prevista dall'art. 28 del presente decreto;

*b*) da un contributo dello Stato di lire 8 miliardi per l'anno finanziario 1968.

Art. 30.

Le documentazioni, le formalità, gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del Fondo centrale di garanzia, le somme affluenti al Fondo medesimo ed i relativi interessi maturati, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti da tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere, presenti e futuri, ivi incluse le imposte dirette, i tributi locali e l'imposta generale sull'entrata.

Art. 31.

E' istituito presso il Mediocredito centrale un Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle piccole e medie imprese industriali e commerciali effettuati dagli Istituti e aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale medesimo.

Le concessioni dei contributi sul Fondo di cui al comma precedente sono deliberate dal Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale con le modalità che saranno determinate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, allo scopo di porre gli Istituti e le aziende di credito in condizioni di praticare i tassi di interesse stabiliti dal Comitato medesimo, limitatamente ai finanziamenti concessi alle imprese sinistrate di cui all'art. 28 del presente decreto.

Art. 32.

L'importo del Fondo di cui all'articolo precedente di lire 28 miliardi sarà conferito in ragione di L. 3.500.000.000 nell'anno finanziario 1966 e di lire 24.500.000.000 nell'anno finanziario 1967.

Art. 33.

I finanziamenti a favore di medie e piccole imprese industriali sinistrate, previsti dal presente decreto, si estendono alla formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione.

Art. 34.

I finanziamenti a favore delle imprese commerciali previsti dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, possono essere concessi oltre che per gli scopi di cui alla predetta legge, anche per l'acquisto dei locali da adibirsi ad esercizi commerciali nonchè alla ricostituzione delle scorte, limitatamente alle imprese sinistrate di cui all'art. 28 del presente decreto.

Art. 35.

Gli Istituti e le aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale possono, anche in deroga alle rispettive norme di legge e di statuto, concedere alle imprese alberghiere e turistiche sinistrate, mutui per il riattamento degli impianti e per la ricostituzione degli arredamenti, con tutti i benefici previsti dal presente decreto.

Art. 36.

La durata delle operazioni compiute dal Mediocredito centrale ai sensi del presente decreto può estendersi fino a 10 anni.

Art. 37.

Il Mediocredito centrale ha facoltà di emettere, ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, obbligazioni per la concessione di mutui a medio termine agli Istituti e aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito medesimo e per l'acquisto di obbligazioni emesse dagli stessi enti.

Le obbligazioni del Mediocredito centrale sono assimilate a quelle degli Istituti di credito fondiario; sono ammesse di diritto alle quotazioni ufficiali delle Borse valori della Repubblica e sono assoggettate al trattamento tributario applicabile alle obbligazioni emesse dagli Istituti di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Art. 38.

La copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle imprese artigiane ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 si esplica fino all'ammontare dell'80 per cento della perdita quando trattisi di finanziamenti ad imprese sinistrate.

Art. 39.

Il fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, è aumentato dell'importo di lire 4 miliardi per l'anno finanziario 1968.

Art. 40.

Il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, è aumentato dell'importo di lire 6.500.000.000 allo scopo di porre gli Istituti e le aziende di credito in condizioni di praticare i tassi di interesse stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, limitatamente ai finanziamenti concessi alle imprese di cui all'art. 38 del presente decreto.

Detto importo sarà erogato in ragione di lire 1.000.000.000 nell'anno finanziario 1966 e di lire 5.500.000.000 nell'anno finanziario 1967.

Art. 41.

La durata delle operazioni compiute dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi del presente decreto può estendersi fino a 10 anni.

Art. 42.

L'art. 8 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 non si applica alle operazioni previste dal presente decreto.

Art. 43.

I mutui concessi ai sensi del presente decreto possono essere impiegati in tutto o in parte per la estinzione di passività derivanti da mutui in essere con scadenza nel 1966 e nel 1967.

Art. 44.

Le provvidenze previste dagli articoli 27 e seguenti per le imprese industriali, commerciali ed artigiane sostituiscono quelle di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni.

Per le case di cura private e per le farmacie, ai fini dell'applicazione dell'art. 27, l'esistenza e l'entità dei danni relativi alle attrezzature ed ai materiali sanitari sono attestate con dichiarazione del medico provinciale.

Art. 45.

E' autorizzata la spesa di L. 500.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1966 e 1967, da inscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da erogare in sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative in favore delle imprese artigiane sinistrate.

I sussidi e premi previsti nel comma precedente possono essere erogati anche ad imprese con sede nei territori delle Regioni a Statuto speciale.

Art. 46.

La quota di 4 miliardi di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, potrà essere utilizzata anche per i finanziamenti destinati al potenziamento e sviluppo industriale nelle provincie di Trento e Bolzano, limitatamente alle imprese sinistrate.

Alle operazioni di finanziamento di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della citata legge 27 ottobre 1950, n. 910.

Art. 47.

I contratti di locazione e sublocazione di immobili adibiti alle attività delle aziende industriali, commerciali e artigiane, danneggiate dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, sono prorogati al 31 dicembre 1968.

*Interventi a favore degli Enti locali per i servizi della assistenza e protezione civile*

Art. 48.

E' autorizzata la spesa di lire cinque miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dello interno, per l'anno finanziario 1966, per assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, anche ai fini della concessione di sovvenzioni a favore di nuclei familiari bisognosi che hanno subito perdite di vestiario, mobilio, biancheria, nonchè per sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza.

Art. 49.

E' autorizzata la spesa di lire sei miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1966, per provvedere ai seguenti interventi:

| | | |
|---|---|---|
| *a*) contributi e sovvenzioni a favore dei Comuni e delle Provincie per eventi eccezionali . . . . . . . . | L. | 4.000.000.000 |
| *b*) contributi per il ripristino di beni, impianti e attrezzature di aziende municipalizzate, distrutti o danneggiati . . . . . . . . . . . . | » | 2.000.000.000 |

Art. 50.

E' autorizzata la spesa di lire quattro miliardi e trecentocinquanta milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1966, per provvedere ai seguenti interventi ai fini dei servizi della protezione civile:

| | | |
|---|---|---|
| *a*) indennità ed altre competenze dovute al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o di altri Corpi armati impegnati in servizio collettivo di ordine pubblico per esigenze della protezione civile . . . . . . . . . | L. | 500.000.000 |
| *b*) riparazione e adattamento di caserme e locali dell'Arma dei carabinieri e della pubblica sicurezza danneggiati dagli eventi eccezionali . . | » | 550.000.000 |
| *c*) acquisto, manutenzione, noleggio e gestione degli automezzi, dei natanti ecc., destinati ai servizi di polizia in relazione alle esigenze dei servizi di soccorso e di protezione civile | » | 500.000.000 |
| *d*) acquisto, manutenzione, riparazione, noleggio e gestione degli automezzi ordinari e di soccorso, dei natanti e degli aeromobili destinati ai servizi antincendi . . . . . . . . | » | 1.500.000.000 |
| *e*) spese per i servizi della protezione civile. Spese per i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle unità preposte alla protezione civile. Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione di automezzi, aeromobili e natanti per i servizi stessi . | » | 1.300.000.000 |

Art. 51.

E' autorizzata la spesa di lire trecento milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dello interno, per l'anno finanziario 1966, per provvedere a spese, anche di carattere generale, e contributi ai fini del recupero e del ripristino del patrimonio archivistico dello Stato, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti pubblici, nonchè degli archivi privati di notevole interesse storico danneggiati dalle alluvioni o mareggiate.

Art. 52.

Alle Province ed ai Comuni compresi nelle località colpite dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, è concesso, per il sesto bimestre 1966 e per l'anno 1967, un contributo dello Stato a compensazione delle minori entrate tributarie riscuotibili mediante ruolo.

La concessione del contributo di cui al comma precedente è disposta con decreto del Ministro per l'interno, su proposta dell'Organo di controllo competente ad approvare il bilancio di previsione.

La misura del contributo è determinata in base alle entrate tributarie accertate nel 1966.

Per gli effetti di cui ai precedenti commi, è autorizzata la spesa di lire dieci miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1967.

*Settori universitario e scolastico, monumenti, gallerie e biblioteche.*

Art. 53.

Sono autorizzate le seguenti spese da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966 per provvedere ai seguenti interventi:

1) assegnazione alle Università ed agli Istituti universitari per la ricostituzione ed il riassetto del materiale didattico e scientifico L. 400 milioni; per lavori edilizi di riattamento L. 500 milioni.

I Consigli di amministrazione delle Università e degli Istituti universitari sono autorizzati ad adottare deliberazioni, senza l'osservanza delle norme di cui all'art. 51 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, limitatamente alle spese che si rendono necessarie per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 e per il ripristino delle attrezzature didattico-scientifiche e bibliografiche;

2) assegnazione agli Istituti di istruzione artistica per lavori di riattamento dei locali, per la ricostituzione ed il riassetto del materiale didattico ed artistico lire 100 milioni;

3) spese e contributi per il ripristino del patrimonio archeologico, storico ed artistico L. 1.700 milioni.

I soprintendenti ai monumenti, alle gallerie ed alle antichità, anche se a competenza mista, sono autorizzati per la esecuzione di lavori di restauro, in economia ed a trattativa privata, di cui all'art. 1 del regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859, ad osservare la procedura di urgenza, prevista dall'art. 6 del medesimo regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859.

Per la esecuzione dei lavori in economia non è richiesto il parere del Consiglio di Stato, previsto dalle norme vigenti.

A favore dei funzionari titolari delle sopraindicate Soprintendenze possono essere emessi, in deroga ai limiti previsti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ordini di accreditamento nel limite massimo di L. 200 milioni per ciascun ordine per la esecuzione dei pagamenti afferenti a spese contemplate dal presente decreto;

4) spese e contributi per il ripristino del patrimonio bibliografico, statale e non statale, L. 600 milioni.

In deroga alle disposizioni, previste dal regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539, il Soprintendente bibliografico di Bologna e il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze possono provvedere, nei limiti di spesa di un milione per ciascuna fornitura, alla provvista diretta di mezzi, attrezzature e manodopera, occorrenti per il recupero, il trasporto ed il restauro del materiale bibliografico, appartenente agli Istituti bibliografici, statali e non statali, della Toscana.

Per la esecuzione dei lavori in economia, di cui all'art. 1 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539, può prescindersi dal parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art. 2 dello stesso regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539;

5) spese per opere di edilizia scolastica prefabbricata, da eseguire con le modalità stabilite dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1358, L. 1.000 milioni;

6) spese e contributi per il riattamento e l'adattamento di costruzioni e locali adibiti o da adibire a scuole elementari e medie, indipendentemente dai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, nonchè per l'arredamento delle scuole medesime L. 500 milioni.

Art. 54.

A favore delle Soprintendenze ai monumenti, alle gallerie ed alle antichità delle città di Firenze, Siena, Venezia e Padova, nonchè a favore della Soprintendenza bibliografica di Bologna e della Direzione della Biblioteca nazionale di Firenze sono istituite, a norma degli articoli 585 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, contabilità speciali, limitatamente alla gestione delle offerte di Enti pubblici o privati, di cittadini o di organizzazioni, nazionali o stranieri.

*Disposizioni in materia previdenziale - Cantieri di lavoro*

Art. 55.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11, commi terzo e quarto, della legge 21 luglio 1960, n. 739, sostituito dall'art. 5 della legge 14 febbraio 1964, n. 38,

in tutti i Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, indicati a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, è concessa la sospensione della riscossione della rata di dicembre 1966 dei ruoli esattoriali concernenti i contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie e per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 56 l'importo della rata di dicembre 1966 dei ruoli anzidetti è riscosso cumulativamente con la prima rata successiva riguardante gli stessi contributi.

Art. 56.

I lavoratori autonomi, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali, titolari di azienda e rispettivi familiari, soggetti alle assicurazioni contro le malattie e l'invalidità e vecchiaia ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 9 gennaio 1963, n. 9, 29 dicembre 1956, n. 1533, 4 luglio 1959, n. 463, 27 novembre 1960, n. 1397, 22 luglio 1966, n. 613, i quali abbiano subito gravi danni per effetto delle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti per le suddette assicurazioni limitatamente ai due dodicesimi del carico contributivo dell'anno 1966, ed ai due dodicesimi del carico contributivo dell'anno 1967.

L'esonero opererà sulle rate esattoriali di dicembre 1966 e successive, fino a concorrenza dell'importo indicato nel comma precedente.

Art. 57.

L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data del presente decreto.

Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto delle calamità naturali.

Art. 58.

L'importo dei contributi cui si riferisce l'esonero previsto dall'art. 56 è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 4 miliardi e 500 milioni ed è versato alle Gestioni e Casse mutue interessate, alla scadenza delle rispettive rate, sotto forma di acconti, salvo conguaglio da effettuarsi entro il 30 giugno 1967.

La predetta somma sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in ragione di L. 2.250.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1966 e 1967.

Art. 59.

Nelle Province indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 1966, emanato ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, possono essere istituiti speciali cantieri di lavoro e di rimboschimento, da affidarsi in gestione alle Amministrazioni comunali e ad altri Enti pubblici.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispone il programma sulla base delle proposte degli Uffici provinciali del lavoro competenti per territorio.

In deroga alle vigenti disposizioni, le proposte possono essere corredate soltanto da un preventivo di spesa e da una sommaria relazione redatta, secondo la natura dei lavori, dall'Ufficio provinciale del genio civile o dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste.

L'istituzione dei singoli cantieri è disposta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 60.

Ai lavoratori avviati ai cantieri istituiti a norma dello articolo precedente è corrisposto, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno di lire 1.000, integrato con lire 100 per ogni familiare a carico ai sensi dello art. 35, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, numero 264.

Detto assegno non è cumulabile con l'indennità o il sussidio straordinario di disoccupazione.

Art. 61.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 59 e 60 è assegnato al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui allo art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, la somma di lire 5 miliardi a carico del bilancio dello Stato, da stanziare nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in ragione di lire 2 miliardi e lire 3 miliardi rispettivamente per gli anni finanziari 1966 e 1967.

Art. 62.

Per le Province in cui sono compresi i Comuni indicati a norma dell'art. 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, colpiti dalle alluvioni o mareggiate dello autunno 1966, la Gestione case per lavoratori è autorizzata a deliberare, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, le procedure e le modalità più idonee per l'immediata esecuzione dei programmi di costruzione finanziati o da finanziare in base alla legge 14 febbraio 1963, n. 60. Le relative deliberazioni della Gestione case per lavoratori, che possono derogare anche alle norme relative agli Organi incaricati dell'esecuzione dei programmi nelle singole Provincie, sono sottoposte alla approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.

Per le costruzioni da realizzare nelle suddette Province su aree non ancora urbanizzate, la Gestione case per lavoratori è autorizzata a sostenere la spesa per le opere di urbanizzazione primaria indicate nella legge 29 settembre 1964, n. 847, entro il limite massimo di dieci miliardi.

Art. 63.

Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'art. 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, già prorogate al 30 giugno 1965, al 31 marzo 1966 e al 31 dicembre 1966, rispettivamente dall'art. 2 della legge 23 giugno 1964, n. 433, dall'art. 1 della legge 5 luglio 1965, n. 833 e dall'art. 7 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, convertito nella legge 26 maggio 1966, n. 310, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1967.

*Ripristino immobili e ricostituzione scorte dell'Amministrazione della difesa*

Art. 64.

E' autorizzata la spesa di L. 7 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della difesa, in ragione di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1966 e di lire 5 miliardi per l'anno 1967, per:

*a*) ricostruzione, riparazione e riattamento di caserme, aeroporti, scuole militari, stabilimenti di lavoro, impianti ed altre infrastrutture militari;

*b*) ricostituzione di mezzi e scorte di materiali per servizi di soccorso;

*c*) manutenzione, riparazione e gestione degli automotomezzi, dei natanti e degli aeromobili impegnati nelle operazioni di soccorso e di bonifica dei territori alluvionati; noleggio di mezzi speciali.

*Edifici penitenziari e servizi giudiziari*

Art. 65

Per provvedere ai lavori occorrenti per il ripristino degli edifici adibiti ad istituti di prevenzione e di pena danneggiati dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 e all'acquisto e alla riparazione di mobili, attrezzature, casermaggio e macchinario danneggiati dai suddetti eventi è autorizzata la spesa di L. 2.100 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1966, con la seguente ripartizione:

| | | |
|---|---|---|
| manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei relativi impianti | L. | 500.000.000 |
| spese per la provvista, la manutenzione e la riparazione di mobili, arredi ed effetti di casermaggio . . . . . | » | 800.000.000 |
| spese per il funzionamento dei Centri di rieducazione dei minorenni . | » | 300.000.000 |
| servizio delle industrie degli Istituti di prevenzione e di pena . . . . . | » | 500.000.000 |

Art. 66.

E' autorizzata la spesa di lire 100 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1966, per le esigenze straordinarie degli Uffici giudiziari, previste dal terzo comma dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1958, n. 59.

Art. 67.

E' autorizzata la spesa di lire 100 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1966, per provvedere alla ricostituzione dei registri di stato civile depositati presso gli archivi dei Tribunali, che sono andati distrutti o smarriti.

*Norme per il ripristino delle ferrovie e degli aeroporti*

Art. 68.

In aggiunta alla sovvenzione straordinaria di L. 5 miliardi autorizzata con l'art. 18 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato viene accordata una ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 14.500 milioni, per far fronte alle spese relative al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dalle alluvioni o mareggiate dello autunno 1966, anche con le eventuali modifiche necessarie a prevenire danni della stessa natura, e alle spese da sostenere in dipendenza dei detti eventi per la ricostruzione e riparazione dei fabbricati alloggi, per la ricostituzione delle scorte di materie e materiali e dei mezzi di esercizio, per servizi sostitutivi sui tronchi di linea interrotti, nonchè per indennizzi.

Detta somma sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per essere versata all'Amministrazione delle ferrovie in ragione di lire 6.000 milioni e di lire 8.500 milioni rispettivamente per gli anni finanziari 1967 e 1968.

Art. 69.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è autorizzato ad erogare contributi finanziari fino alla concorrenza di lire 2 miliardi alle ferro-tramvie in concessione, escluse le aziende municipalizzate, per la riparazione dei danni arrecati dall'alluvione agli impianti ed al materiale mobile e di esercizio.

I benefici stessi sono estesi alle Gestioni dirette a cura dello Stato.

I contributi predetti saranno corrisposti nei limiti di spesa e con le modalità e prescrizioni stabilite dalla legge 14 giugno 1949, n. 410.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è altresì autorizzato a provvedere alle spese di lire 1540 milioni occorrenti per la rimessa in efficienza degli impianti aeronautici danneggiati e per contributi a società di navigazione aerea che abbiano riportato danni, da stanziarsi in ragione di lire 1.000 milioni e di lire 540 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1966 e 1967.

La somma di cui al primo comma sarà stanziata nell'anno finanziario 1967.

*Disposizioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni*

Art. 70.

E' concessa una sovvenzione straordinaria di lire 1 miliardo all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per provvedere al ripristino e alla riparazione, anche con eventuali modifiche, degli immobili e degli impianti postali, telegrafici e radioelettrici, dei materiali, del mobilio e degli automezzi danneggiati dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, nonchè alle spese da sostenere in dipendenza di detti eventi per ricostruzione e riparazione dei fabbricati-alloggi, per ricostituzione delle scorte di materie, di materiali e dei mezzi di esercizio.

Detta somma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

*Disposizioni per il settore della pesca*

Art. 71.

E' autorizzata la spesa di L. 500 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1966, per la concessione di contributi ai pescatori, soci di cooperative ed autonomi, che abbiano subito danni ai natanti, alle reti, impianti ed altre attrezzature da pesca, in conseguenza delle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966.

L'ammontare dei singoli contributi non potrà in ogni caso superare la somma di L. 500.000.

A tal fine gli interessati debbono presentare apposita domanda alla competente Capitaneria di porto.

Art. 72.

Ad incremento del fondo di rotazione di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è autorizzato lo stanziamento di L. 1.500.000.000, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile in ragione di L. 400, 800 e 300 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1966, 1967, 1968.

Lo stanziamento sarà utilizzato per anticipazioni ad istituti per l'esercizio del credito peschereccio, con i quali il Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro, stipulerà apposite convenzioni soggette al trattamento tributario previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457. Sulla base di tali convenzioni gli istituti destineranno le somme tra loro ripartite alla concessione di mutui per finanziare la ricostruzione e la riparazione di natanti ed impianti distrutti o danneggiati.

I finanziamenti verranno concessi con le modalità previste nella legge 27 dicembre 1956, n. 1457, con le seguenti modifiche:

*a*) in deroga all'art. 5, i finanziamenti potranno coprire l'intera spesa necessaria per gli scopi previsti;

*b*) in deroga all'art. 6, l'ammortamento delle operazioni di credito sarà compiuto entro il termine di 8 anni per i mutui di ammontare non superiore a L. 1.000.000 e entro il termine di 10 anni per i mutui superiori a tale limite.

Art. 73.

Il termine per il pagamento delle rate scadenti il 31 dicembre 1966 per il rimborso dei mutui concessi ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è prorogato, qualora gli impianti, le opere o le attrezzature previsti dall'art. 1 della stessa legge siano rimasti danneggiati, alla fine del periodo di ammortamento la cui durata è prolungata di un anno.

Art. 74.

E' autorizzata la spesa di L. 50 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile in ragione di L. 10 milioni e di L. 40 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1966 e 1967 per provvedere alle spese relative all'uso e alla vigilanza del demanio marittimo in relazione alle eccezionali esigenze derivanti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966.

*Settori del turismo e del teatro*

Art. 75.

Sono autorizzate le seguenti spese:

*a*) per il funzionamento e lo svolgimento delle attività concernenti il turismo, L. 200 milioni;

*b*) per contributi a favore di Enti pubblici o di diritto pubblico per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico, previsti dall'art. 1, lettera *c*) della legge 4 marzo 1964, n. 114, L. 100 milioni;

*c*) per contributi a favore degli Enti provinciali per il turismo, previsti dall'art. 1, lettera *a*), della legge 4 marzo 1964, n. 114, L. 200 milioni.

Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1966.

Art. 76.

Per il ripristino delle strutture immobiliari, degli impianti e degli arredamenti e per la ricostituzione degli allestimenti scenici, perduti o danneggiati per effetto dell'alluvione dell'autunno 1966, sono autorizzati i seguenti contributi straordinari:

| | | |
|---|---|---|
| all'Ente autonomo del teatro « La Fenice » di Venezia . . . . . . . . | L. | 200.000.000 |
| all'Ente autonomo del teatro « Comunale » di Firenze . . . . . . . . | » | 500.000.000 |
| all'Ente teatrale italiano, per il teatro « La Pergola » di Firenze . . . | » | 300.000.000 |

Le somme relative ai contributi di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1966.

*Interventi nel settore sanitario*

Art. 77.

Il Ministero della sanità è autorizzato a concedere alle Amministrazioni ospedaliere, comprese quelle degli ospedali psichiatrici, ai Consorzi provinciali antituber-

colari, alla Croce rossa italiana, all'Opera nazionale maternità e infanzia, agli Istituti zooprofilattici contributi per la riparazione dei danni subiti dagli edifici e dalle attrezzature per effetto delle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 fino a un ammontare complessivo non superiore a L. 2.200.000.000.

Il contributo è disposto previo accertamento della entità e della natura dei danni da parte del medico o del veterinario provinciale, secondo la rispettiva competenza.

Ai fini indicati dal primo comma del presente articolo è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1966 la somma di L. 2.200.000.000.

Art. 78.

Per far fronte alle esigenze straordinarie della profilassi contro l'afta epizootica, la brucellosi e la peste suina nelle zone colpite dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, sono autorizzate le seguenti spese:

per i piani di risanamento L. 100 milioni;

per le integrazioni per i servizi di profilassi lire 150 milioni;

per la vigilanza sanitaria sulle carni L. 150 milioni.

Le somme di cui al presente articolo sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1966.

Art. 79.

In deroga alle disposizioni vigenti, il Ministero della sanità può autorizzare i titolari di officine farmaceutiche a fare eseguire presso officine di terzi la produzione di specialità medicinali e prodotti similari regolarmente registrati, ove non siano in grado di continuarne la produzione a causa di danni subiti dagli edifici e dagli impianti in occasione delle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966.

L'autorizzazione prevista dal comma precedente cessa di avere validità dal momento in cui le officine autorizzate sono in grado di riprendere la produzione e, in ogni caso, dopo un anno dalla data del presente decreto.

*Disposizioni in materia tributaria*

Art. 80.

E' istituita, limitatamente al periodo d'imposta 1967 e, per i soggetti tassabili in base al bilancio, all'esercizio sociale che si chiude nel 1967, una addizionale straordinaria da applicarsi nella misura di centesimi dieci per ogni lira dei seguenti tributi erariali, provinciali e comunali:

1) imposta sul reddito dei fabbricati; imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso; imposta sui redditi di ricchezza mobile, ad eccezione di quella a carico dei prestatori di lavoro subordinato liquidata con l'aliquota del 4 %; imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e addizionale all'imposta medesima; imposta sulle società;

2) imposte, sovrimposte, addizionali, tasse e contributi comunali e provinciali riscuotibili per ruolo, ai sensi del testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed aggiunte, ad eccezione delle sovrimposte comunali e provinciali sul reddito dominicale dei terreni;

3) imposta camerale; contributo speciale di cura;

4) imposte sostitutive delle imposte sui redditi di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e dell'imposta di famiglia, dovute sulla indennità mensile spettante ai membri del Parlamento nonchè sulle indennità e sugli assegni spettanti ai membri dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali delle altre Regioni a Statuto speciale.

I proventi derivanti dall'applicazione del presente articolo e dall'applicazione del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, destinati a sopperire agli oneri dipendenti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, sono riservati esclusivamente all'Erario dello Stato.

Art. 81.

L'art. 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare, nei Comuni indicati nei decreti emessi a sensi del precedente art. 1, la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1967 dell'imposta e sovrimposte sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base al bilancio, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta complementare, e di tutti i tributi autonomi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, nonchè di tutte le addizionali ai predetti tributi.

Nei Comuni di cui al precedente comma il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare la sospensione della formazione dei ruoli di seconda serie 1966 per l'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonchè per l'imposta sul reddito agrario.

La sospensione ai sensi del primo comma è disposta a richiesta dei soggetti danneggiati da presentare ai competenti uffici entro il 31 dicembre 1966 ».

Art. 82.

Nel secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, le parole « nei ruoli di seconda serie 1967 » sono sostituite dalle seguenti: « nei ruoli di prima serie del 1967 ».

Dopo l'art. 6 del decreto-legge 9 novembre 1966, numero 914, è inserito il seguente:

« Art. 6-*bis*. — In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale, è fatto obbligo agli Enti locali di rivedere, entro il 30 giugno 1967, la posizione fiscale dei contribuenti nei cui confronti sia stata concessa la sospensione di cui al precedente art. 4, al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte del tributo non dovuto relativamente allo ultimo bimestre dell'anno 1966 e all'intero anno 1967.

Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare dell'Ente impositore approvata dalla Giunta provinciale amministrativa o dal competente Organo di controllo regionale ».

Art. 83.

Salvo le particolari agevolazioni tributarie previste da precedenti articoli gli atti e i contratti relativi all'attuazione del presente decreto sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, nonchè dai diritti catastali. Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonchè i diritti e i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette e agli Uffici tecnici erariali e del catasto.

L'importo dei contributi previsti dal presente decreto è esente dall'imposta generale sull'entrata.

Sulle opere attuate in esecuzione del presente decreto non è dovuta l'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione.

Per conseguire le agevolazioni tributarie, stabilite dal presente decreto, occorre apposita dichiarazione, rilasciata in carta semplice, dell'Amministrazione competente.

Art 84.

L'introito lordo degli spettacoli cinematografici, compresi gli spettacoli misti di cinematografo e di avanspettacolo, dati nella giornata indetta a favore dei sinistrati delle zone colpite dalle alluvioni, è esente dai diritti erariali e dalla imposta generale sull'entrata.

Per gli esercizi che corrispondono detti tributi in base a somma fissa l'esenzione si applica alla quota parte dei diritti erariali e dell'imposta generale sulla entrata relativa alla giornata di spettacolo.

*Disposizioni finanziarie*

Art. 85.

Gli stanziamenti previsti per l'anno 1966 dalle leggi 5 luglio 1961, n. 635; 25 novembre 1962, n. 1679; 5 luglio 1964, n. 619; 1° febbraio 1965, n. 60; 5 marzo 1964, n. 120 e 2 novembre 1964, n. 1132; 19 settembre 1964, n. 789; 19 settembre 1964, n. 790; 5 novembre 1964, numero 1176, saranno iscritti nell'anno finanziario 1967.

Per la provvista dei mezzi finanziari occorrenti il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre nello stesso anno finanziario 1967, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto pari alla somma di L. 105.250.000.000 ed alle somme per interessi ed oneri relativi all'esercizio stesso.

I mutui che il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre nell'anno finanziario 1966, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, fino alla concorrenza di un ricavo netto pari alla somma di L. 156.250.000.000 ed alle somme per interessi ed oneri relativi all'esercizio stesso, ai sensi dell'articolo 120 della legge 23 aprile 1966, n. 218, sono destinati per L. 51.000.000.000 per gli scopi di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 19 settembre 1964, n. 792, e per il residuo importo di L. 105 miliardi e 250 milioni a parziale copertura degli oneri previsti dal presente decreto.

Art. 86.

Le spese di parte corrente autorizzate dal presente decreto non utilizzate negli anni in cui sono stanziate possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 87.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede con i mezzi indicati all'ultimo comma del precedente articolo 85, con il gettito dell'addizionale istituita con il presente decreto, nonchè con il provento di cui al decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, negli anni finanziari 1966 e 1967, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

*Disposizioni finali*

Art. 88.

Ai fini delle delimitazioni territoriali per l'applicazione delle provvidenze previste dal presente decreto nel settore dell'agricoltura e nei settori dell'industria, commercio e artigianato, si osservano rispettivamente le disposizioni dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, numero 739 e dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234.

Art. 89.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Belluno, addì 18 novembre 1966

SARAGAT

MORO — TAVIANI — REALE — PIERACCINI — PRETI — COLOMBO — TREMELLONI — GUI — MANCINI — RESTIVO — SCALFARO — SPAGNOLLI — ANDREOTTI — BOSCO — NATALI — MARIOTTI — CORONA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1966*
*Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 38.* — VILLA

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.